



TRIBUNALE di SPOLETO

Il Presidente istruttore, dott.ssa Emilia Bellina, sul procedimento [REDACTED] ha emesso la seguente

ORDINANZA

[REDACTED] con ricorso depositato il 17.3.2015 ha chiesto ex art. 696 bis c.p.c. che fosse disposto accertamento tecnico preventivo mediante CTU diretta ad accertare l'entità del credito dovuto alla ricorrente a causa e per l'effetto dell'irregolare applicazione, quanto meno per aver adottato un tasso usuraio, dfa parte di [REDACTED] in relazione ad un contratto di mutuo (prestito estinguibile in nove anni tramite trattenuta sullo stipendio) intercorso tra le parti.

La soc. convenuta, costituitasi in giudizio, ha proposto specificamente quella della inammissibilità dell'accertamento richiesto, perché al di fuori delle ipotesi prevista dall'art.696 bis,.

Esaminati gli atti, sciogliendo la riserva, si rileva che le eccezioni dei convenuti appaiono fondate, e invero le questioni da sottoporre all'esame del CTU nell'ambito di un complesso rapporto contrattuale non appaiono suscettibili di mero accertamento, si presentano complesse e non suscettibili di conciliazione all'esito di una semplice CTU, specificamente perché demandano al CTU valutazioni giuridiche sugli accordi negoziali di pertinenza esclusivamente del giudice (sulla misura "usuraia dei tassi applicati).

Appare conforme a giustizia, in considerazione della peculiarità delle questioni, compensare tra le parti le spese di questa fase del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate
Spoleto, 18.5.15

Il Presidente Est.
Dott.ssa Emilia Bellina

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

18/5/15
11.30